

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 70 - 37492 / 2010

OGGETTO: Progetto: *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno, via Guido Reni”.*

Comune: Torino

Proponente: Perino Piero s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 06/08/2010, la Ditta Perino Piero s.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 07584960012, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno, via Guido Reni”*.in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 06/08/2010 era stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 26/08/2010 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio della Provincia di Torino l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra

(allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;

- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 686180 del 02/09/2010 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- la campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) sarà effettuata nell'ambito del cantiere di circa 6.300 mq sito a Torino in via Guido Reni 41-43 angolo con via Barletta;
- l'intervento consistente nella demolizione di una serie di fabbricati dismessi da tempo ad uso magazzino con annesso palazzina per uffici;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (OM TRACK modello APOLLO matricola 99C06500 e KEESTRACK NOVUM 4215 matricola 281) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (circa 2.000 mc, 3.000 t circa) saranno rifiuti speciali non pericolosi costituiti da conglomerati di cemento armato, laterizi e intonaci, derivanti dalle attività di demolizione individuati con codice CER:
 - 17.01.01 "cemento";
 - 17.01.02 "mattoni";
 - 17.08.02 "materiale da costruzione a base di gesso diverso da quelli di cui alla voce 17.08.01";
 - 17.01.07 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06";
 - 17.09.04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diverse da quelle di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03";
 - 17.03.02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01";
 - 17.05.04 "terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03";
- i rifiuti deriveranno per il 50 % da muratura in mattoni, per il 40 % da pilastri e trovanti in cemento armato e non, 5 % piastrelle e 5 % tegole di copertura;
- si stima che le operazioni di cantiere avranno una durata complessiva di circa 88 giornate lavorative;
- è intenzione del proponente la produzione di materia prima secondaria previo riscontro positivo al test di cessione.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:

- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;

- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è l'OM TRACK modello APOLLO matricola 99C06500 e KEESTRACK NOVUM 4215 matricola 281;
- l'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con determinazione n. 269-57649/2008 del 18/11/2008 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, negli allegati "A" e "B", contiene tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati "A" e "B" del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile di cui costituiscono parte integrante, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati "A" e "B" della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 269-57649/2008 del 18/11/2008, di cui costituiscono parte integrante;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 che verrà rilasciata dal Comune di Torino;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriere acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri.
 - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *"D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività"*
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno, via Guido Reni”* presentato dalla Ditta Perino Piero s.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 07584960012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/10/2010

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)